



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 15 giugno 2021

Prot. n. A001/2021-1

Ordinanza

Evento eccezionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9.

Piano degli interventi urgenti di adeguamento tecnico-strutturale del contesto e dell'impianto sportivo - stadio Briamasco - a seguito dell'ingresso del Calcio Trento nel campionato professionisti 2021-2022 .

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Trento ha chiesto, con nota prot. in ingresso n. 366130 di data 19 maggio 2021, di valutare la sussistenza di particolare disagio collettivo in relazione all'ingresso del Calcio Trento nel campionato professionisti 2021-2022; nello specifico, ha evidenziato che la Società Calcio Trento sta raggiungendo, dopo anni di sacrificio e impegno e proprio nel centenario della sua costituzione, l'obiettivo di riportare il calcio cittadino nella categoria Professionisti - Lega Pro;
- allo stato attuale lo storico impianto sportivo stadio Briamasco, presente nella città di Trento, non rispetta i requisiti necessari per consentire di disputare le partite del torneo nazionale di Lega Pro in condizioni di sicurezza ed abbisogna, pertanto, di una serie di modifiche strutturali ed organizzative imposte dalle norme federali e di pubblica sicurezza;
- lo stadio è collocato praticamente nel centro cittadino, a ridosso di palazzi provinciali di rilevante importanza storica, architettonica e culturale: si tratta del palazzo delle Albe nonché del nuovo Museo delle scienze di Trento (Muse), che svolgono alcune delle loro attività non lontano dal campo sportivo, con particolare riferimento alla serra didattica in vetro di notevoli dimensioni;
- in assenza dei necessari interventi di adeguamento tecnico-strutturale e di appropriate modifiche organizzative, l'afflusso di un contingente rilevante di persone in occasione delle partite di calcio può produrre un serio disagio sul contesto cittadino, generando un concreto pericolo per l'integrità dei beni pubblici, anche di notevole valore, nonché disordini che possono riflettersi sulla sicurezza della circolazione nell'area del Briamasco e sull'incolumità delle persone dentro e fuori dallo stadio cittadino;
- in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid- 19, inoltre, è necessario rispettare, nelle fasi di afflusso e deflusso della tifoseria, ulteriori specifici standard di sicurezza;

Considerato che:

- sulla base di quanto premesso risulta indispensabile avviare quanto prima una serie di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dell'area Briamasco;
- appare quindi evidente che il completamento di tali interventi in un periodo di tempo contenuto, ulteriormente aggravato dall'emergenza Covid-19, non sia fronteggiabile

- attraverso l'ordinaria attività dell'amministrazione;
- l'adeguamento tecnico-strutturale dello Stadio Briamasco richiede un'azione sinergica dei vari attori interessati, a vario titolo, dagli interventi, quali il Comune, anche per il tramite dell'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi, la Provincia, a supporto dell'attività dell'Amministrazione comunale, e la Società A.C. Trento 1921;
 - il Comune di Trento, con nota prot. in ingresso n. 396352 di data 1 giugno 2021, ha proposto un piano di interventi per l'adeguamento tecnico strutturale dello Stadio Briamasco.

Visti:

- gli articoli 8, comma 1, punto 13), e 52 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche";
- la legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15;
- la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, recante "Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento", con particolare riferimento all'articolo 37;
- l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- il parere favorevole, n. 12 di data 1 giugno 2021, prot. n. D330/2.4-2021-246, espresso dal Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, per gli aspetti di competenza, in ordine gli interventi individuati nella presente ordinanza;

Considerato che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale n. 9 del 2011;
- l'evento eccezionale è definito quale evento che comporta, anche solo temporaneamente, una situazione di grave disagio per la collettività, che non è fronteggiabile attraverso l'ordinaria attività dell'amministrazione pubblica, in ragione dell'estensione territoriale dell'evento stesso, dell'impatto che produce sulle normali condizioni di vita o della necessaria mobilitazione di masse di persone e di beni; ai fini dell'applicazione della sopraccitata legge provinciale n. 9 del 2011, l'evento eccezionale è equiparato alla calamità;
- ai sensi dell'articolo 37, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 9 del 2011, nel bilancio della Provincia è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi immediati; tali interventi sono individuati, sentito il comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, con ordinanza dal Presidente della Provincia, anche con effetti derogatori delle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale, e possono essere realizzati direttamente dalla Provincia o da altri enti pubblici o soggetti privati danneggiati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;

- tali interventi:
 - possono essere diretti a fronteggiare le calamità pubbliche in atto, a evitare pericoli, maggiori danni o ulteriori disagi per la popolazione oppure a favorire il mantenimento o il ripristino della normalità nelle condizioni di vita delle persone interessate nel contesto sociale, economico e produttivo oppure nell'accesso ai servizi pubblici;
 - possono essere realizzati direttamente dalla Provincia o, con il finanziamento totale o parziale della Provincia stessa, nei casi previsti dall'ordinanza del Presidente della Provincia, da altri enti pubblici o dai soggetti privati danneggiati, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- l'articolo 37, comma 7, della legge provinciale n. 9 del 2011, dispone che, in aggiunta o in alternativa agli stanziamenti del fondo previsto dal comma 5 della medesima legge provinciale, il Presidente della Provincia, con ordinanza, può autorizzare l'impiego di risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti in via ordinaria nei settori interessati dagli interventi d'urgenza;
- l'articolo 37, comma 8, della legge provinciale n. 9 del 2011, dispone che i commi 6 e 7 del medesimo articolo si applicano anche agli interventi che hanno carattere d'urgenza finanziati con fondi diversi da quelli previsti dal comma 5 del medesimo articolo;

Tutto ciò premesso,

ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1

Ambito di applicazione e oggetto

1. Le disposizioni di questa ordinanza si applicano esclusivamente agli interventi urgenti di adeguamento tecnico-strutturale dello stadio Briamasco previsti dal piano di interventi urgenti, da realizzare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, commi 5, 6, 7, 8 della legge provinciale. (Legge provinciale sulla protezione civile)

Articolo 2

Piano degli interventi urgenti per l'adeguamento tecnico- strutturale dell'impianto sportivo - Stadio Briamasco -

1. Con la presente ordinanza è approvato il piano degli interventi urgenti di adeguamento tecnico-strutturale dell'impianto sportivo stadio Briamasco, di seguito denominato piano, riportato nell'elenco allegato alla presente ordinanza - allegato 1.
2. Gli interventi del piano cui al comma 1 sono realizzati dal Comune di Trento e dalla Provincia autonoma di Trento, tramite il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna nonché delle sue sue strutture organizzative. In particolare:
 - il Comune di Trento si occuperà degli interventi strutturali ed organizzativi imposti dalle norme federali e di pubblica sicurezza per consentire all'AC Trento 1921 di disputare le partite del torneo nazionale di Lega Pro in condizioni di sicurezza;
 - la Provincia garantirà il necessario supporto per gli interventi finalizzati a garantire la sicurezza nella fruizione delle aree interne ed esterne all'impianto sportivo, con particolare riferimento agli accessi e ai percorsi.
- 3) Per la realizzazione da parte del Comune di Trento degli interventi urgenti individuati nell'allegato 2 - scheda di sintesi degli interventi e dei relativi finanziamenti - della presente ordinanza, la Provincia mette a disposizione al Comune un finanziamento di importo

complessivo massimo di 300.000,00 Euro autorizzati nel bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento sul capitolo 808200-005 dell'esercizio finanziario 2021.

- 4) Ai fini del finanziamento degli interventi di cui al comma 3, gli stessi sono equiparati, per le motivazioni di urgenza espresse in premessa, alle opere di prevenzione urgente di cui all'art. 7, c.1 bis, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, e per gli stessi sono concessi i contributi di cui al comma 4 del medesimo articolo 7 nella misura del 100% della spesa ammissibile.
- 5) Per gli interventi realizzati dalla Provincia, il Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna anche tramite le sue strutture organizzative è autorizzato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, a impiegare le risorse finanziarie già disponibili mediante appositi provvedimenti attuativi della presente ordinanza;
- 6) Nella realizzazione degli interventi del piano dovranno essere osservate le prescrizioni impartite dal CTA nel sopraccitato parere n. 12 di data 1 giugno 2021.
- 7) Il piano degli interventi deve essere attuato entro il 31/08/2021.
- 8) L'elenco di cui al presente articolo nonché la scheda di sintesi degli interventi e dei relativi finanziamenti possono essere integrati e aggiornati anche successivamente all'adozione della presente ordinanza, in seguito alla definizione degli ulteriori interventi ritenuti necessari; per ogni intervento inserito nell'elenco sono indicati il soggetto competente alla realizzazione, la descrizione tecnica nonché il costo stimato.

Articolo 3

Disposizioni urbanistiche per la realizzazione degli interventi

1. Gli interventi di adeguamento tecnico-strutturale interessano l'impianto sportivo esistente nell'area che il PRG del Comune di Trento destina ad F1 - Zona per attrezzature pubbliche e di uso pubblico e di interesse urbano con la specificazione VP - Verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana e F2 - Zone destinate alla viabilità. Gli interventi previsti nel piano, in ragione delle motivazioni di urgenza e sicurezza del presente provvedimento, rispondono a quelle opere e costruzioni per l'insediamento di funzioni di interesse pubblico ammesse dall'art. 64 comma 2 delle NdA del PRG in via generale nelle aree per attrezzature e servizi; in tal caso si prescinde dalla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso articolo.
2. Ai fini della conformità urbanistica non è richiesto lo studio di compatibilità per gli interventi ricadenti in "area con penalità basse" della Carta di sintesi della pericolosità derivanti esclusivamente da fenomeni alluvionali, rinviando ai contenuti del "Piano emergenza inondazione fiume Adige" le misure necessarie per la compatibilità degli interventi e la gestione delle funzioni ammesse.
3. Sulle opere pubbliche previste, non è altresì richiesto il parere sulla qualità architettonica di cui all'art. 7 comma 8 lettera b) punto 3) della lp 15/2015.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1. I soggetti competenti all'attuazione degli interventi previsti negli allegati alla presente ordinanza, provvedono compatibilmente con le risorse disponibili sui rispettivi bilanci di previsione per gli anni degli esercizi finanziari 2021-23.

Articolo 5

Pubblicazione ed efficacia

1. La presente ordinanza e i relativi allegati (che costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima), entrambi nel testo integrale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della L.R. n. 2 del 2009, nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.
2. Questa ordinanza ha efficacia dalla medesima data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarne il contenuto e di farlo osservare.
3. L'Ufficio Stampa della Provincia cura la comunicazione del contenuto dell'ordinanza secondo le modalità ritenute idonee.

dott. Maurizio Fugatti

Allegati

- Piano degli interventi urgenti per l'adeguamento dell'impianto - Stadio Briamasco
- Scheda di sintesi degli interventi e dei relativi finanziamenti